

M A S S A G G I A T O R E

E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

Riconoscimento profilo mansioni

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è un'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie e, ai sensi di quanto prescritto dalla Legge del 23 giugno 1927, n. 1264, e dagli articoli 99 e 140 del T. U. delle Leggi sanitarie, l'autorizzazione e l'organizzazione dei corsi per il conseguimento di titoli abilitanti all'esercizio di un'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie è di competenza Regionale.

Per quanto attiene al loro inquadramento nell'ambito del sistema generale dei soggetti operanti in sanità, i Massaggiatori e Capo Bagnini degli Stabilimenti Idroterapici sono Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.

Le strutture convenzionate con il S.S.N. o con il S.S.R. possono, in aggiunta al personale che la normativa individua come necessario per ottenere l'accreditamento (ortopedici, fisiatristi, fisioterapisti ecc.), assumere e impiegare Massaggiatori e Capo Bagnini degli Stabilimenti Idroterapici che, tuttavia, non potranno compiere atti riservati ai professionisti sanitari.

Le competenze della figura professionale non possono riguardare attività riservate al fisioterapista o ad altre professioni sanitarie; in particolare, non può compiere attività di valutazione, elaborazione, effettuazione e verifica degli interventi riabilitativi di carattere neuro motorio, comunicativo, sensoriale, neuropsichiatrico, della psicomotricità ed educativo rivolto alla persona, così come non può porre in essere attività di programmazione degli interventi di prevenzione secondaria, cura e riabilitazione nelle aree della neuro motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, anche tramite l'utilizzo di terapie fisiche e l'ausilio di tecnologie.

Per quanto riguarda il riferimento normativo **e il profilo di questa professione, si richiama il R.D. 31/05/1928 n. 1334 art.1. Il profilo iniziale é riportato nell' art. 15: massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.**

Da allora si sono avute diverse formulazioni fra le quali quella espressa dalla A.I.M. Associazione Italiana Massoterapisti:

“...il Massaggiatore e Capo Bagnino dagli Stabilimenti Idroterapici è l'operatore sanitario che in base al Regio Decreto del 31/05/1928 n. 1334 e art. 99 e 140 del Testo Unico delle leggi sanitarie, su prescrizione medica, nell'ambito delle proprie competenze, provvede direttamente alla cura, riabilitazione e recupero funzionale del paziente mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia ed elettroterapia. La sua arte è esercitabile, sia

come libera professione in proprio gabinetto massoterapico sia come dipendente in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate...”.

Oppure quella riportata sul sito della provincia autonoma di Bolzano Alto Adige: **“...il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è un professionista ausiliare alle professioni sanitarie che esegue su prescrizione del medico curante, massoterapia, balneoterapia ed elettroterapia, in relazione a patologie traumatologiche ortopediche o degenerative dell’apparato Osteoarticolare...”.**

Il Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, ha emesso vari Decreti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nei quali viene riconosciuta la corrispondenza di titoli esteri con quello del Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici in Italia.

In attuazione della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e visto il Decreto Legislativo 9/11/2007 n. 206, rilevata la corrispondenza dell’attività che il titolo consente nel proprio paese con quella esercitata in Italia, detto titolo è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici

Il profilo che si riscontra da quanto riportato, e in particolare da questi ultimi Decreti del Ministero della Salute, che ha inserito la figura nell’elenco dei titoli ammessi al riconoscimento e fra le professioni regolamentate (Direttiva 2005/36/CE recepita con D.Lgs.206/2007 come il medico, il fisioterapista ecc.) corrispondenti con i titoli Europei, è il seguente:

“...Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione dell’area della riabilitazione abilitante all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie; può operare sia in autonomia, in un proprio studio professionale, che assunto e dipendente in Strutture Sanitarie accreditate del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale. Può svolgere tutte le tecniche del massaggio terapeutico, del benessere, igienico, estetico e sportivo ed inoltre idroterapia, balneoterapia e terapia strumentale. Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici può esercitare con o senza prescrizione medica nei limiti delle proprie competenze.

Il campo di applicazione comprende le patologie degenerative, traumatologiche, ortopediche, esegue trattamenti di prevenzione ; opera anche in area benessere e sportiva...”.

Si precisa che il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, come previsto in vari Stati europei e corrispondente alla professione riconosciuta in Italia, viene formato in scuole autorizzate (o gestite da enti formativi accreditati dalla Regione) con percorsi di durata minima biennale e con un numero di ore svolte pari a un minimo di 1500.

Si richiama questo ultimo punto per meglio precisare che **il titolo di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie, è riconosciuto, previo superamento con esito positivo dell'esame finale di abilitazione. Il percorso formativo deve essere svolto in una Scuola autorizzata o accreditata con frequenza regolare delle ore teorico pratiche e di tirocinio.**

Il totale minimo delle ore complessive dovrà essere pari o superiore a 1500 per la durata di 2 o più anni.

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, come sopra riportato, può avviare uno studio professionale in autonomia presentando al proprio Comune la dichiarazione di inizio attività produttiva, DIAP oppure all' ASL competente per territorio . E' opportuno prendere atto che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, I.V.A.: Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002.

La Regione Lombardia, Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro con Decreto, condiviso dall' Assessorato alla Sanità, del 6 ottobre 2009 n. 10043 riporta le leggi di riferimento e decreta di consentire di attivare il percorso formativo abilitante all'esercizio dell'Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, di cui al R.D. n. 1334 del 31.05.1928.

Leggi , Decreti e note di riferimento:

- Legge 23 giugno 1027 n. 1264
- R.D. 31 maggio 1028 n. 1334 art.1 e 15
- T.U.L.S. legge 27 luglio 1934 art. 99 e 140
- Decreto Min . Salute e Min. Econ. e Fin. 17 maggio 2002
- Direttiva CE n.36/2005 e Decreto legge n. 206 del 9 / 11 / 2007
- Decreti Min. Sal. Dir Gen. dal 28/04/2006 al !/ 10 / 2010
- Note Min. Salute Dir. Gen. del 8/10/2007 , del 17/05/2010 , del 19/07/2010
- Nota Ministro della Salute del 22/01/2010
- Decreto Regione Lombardia Ass. Istr. Form. Lav. e Ass. San. N. 10043 del 6 / 10 / 2009

NOTE E OSSERVAZIONI

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è una professione inserita nel quadro del Ministero della Salute fra le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie; è una figura professionale abilitata all'esercizio in regime di libera professione, o assunta e impiegata in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il S.S.N. o S.S.R. e svolge la propria attività anche in collaborazione con altre figure sanitarie.

Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è l'operatore che esegue, con prescrizione medica, prevenzione e recupero funzionale mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia, elettroterapia.

In autonomia, senza prescrizione medica ,inoltre, pratica massaggio igienico del benessere estetico e sportivo.

La professione è compresa fra le Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie ed è formata da due distinte figure : il Massaggiatore (Massoterapista) ed il Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (Idroterapista) .

Nel medesimo paragrafo delle Arti Ausiliarie, il Ministero della Salute ha inserito le professioni dell'odontotecnico e dell'ottico.

Entrambi i titoli di queste professioni sono abilitanti all'esercizio e detti operatori svolgono la propria attività in autonomia e su prescrizione medica.: l'odontotecnico predispone e costruisce protesi e impianti ecc. su prescrizione dell'odontoiatra; l'ottico, fra le varie competenze, appronta, confeziona, ripara e vende occhiali e lenti oftalmiche. su prescrizione dell' oculista; il Massaggiatore e CB degli Stabilimenti Idroterapici pratica massoterapia, balneoterapia , idrologia anche con l' ausilio degli apparati elettromedicali ,su prescrizione del fisiatra o dell' ortopedico, nel rispetto di non poter compiere atti riservati ai professionisti sanitari , fra i quali: il fisioterapista , il fisiatra, l'ortopedico, così come indicato dal Ministro della Salute con lettera del 22/01/2010.

Si precisa, nuovamente, che il Massaggiatore e CB degli Stabilimenti Idroterapici svolge la propria attività anche in autonomia, senza prescrizione, in ambito del benessere , estetico e sportivo.

COMMENTI

In una nota inviata dal Direttore Generale G. Leonardi si rileva una critica per quanto riguarda la formazione del Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici: non è stato ancora precisato un profilo e mansioni definitive e non esiste un percorso formativo omogeneo per tutte le Regioni Italiane.

E' opportuno sottolineare che questa mancanza è da attribuire esclusivamente al Ministero della Salute che, dopo 82 anni dall'istituzione di questa figura, pur avendola riconosciuta, non ha ancora chiarito in modo definitivo, se non con note frammentarie, da interpretare e indirette, gli elementi sopra riportati, che sono stati fortunatamente ripresi e completati dagli Assessorati della Lombardia e Abruzzo.

NOTE SPECIFICHE RISERVATE AI MASSAGGIATORI MASSOFISIOTERAPISTI

Nella documentazione esaminata ultimamente ed in particolare da quanto riportato nella sentenza del TAR dell'Umbria n.5 del 2010 è stata ridefinita la figura del Massaggiatore-Massofisioterapista. La sentenza è intervenuta sulla figura collocando la stessa non fra le professioni sanitarie bensì tra gli operatori di interesse sanitario di cui alla legge 43/2006.

Con riferimento alle Sentenze della Corte Costituzionale numero 300 del 2007 e la sentenza del Tar Regione Lombardia n. 4060/08 del 15/09/2008 i Massofisioterapisti sono collocati ad un livello inferiore rispetto alle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie.

Si deve inoltre precisare, come ha sottolineato il Direttore Generale G.Leonardi e lo stesso Ministro della Salute, che a nulla valgono le istituzioni di corsi triennali, in quanto il titolo è e rimane quello riconosciuto al Massaggiatore Massofisioterapista conseguito in un percorso biennale. I percorsi triennali sono antecedenti al decreto DLGS 502 del 92.

E' opportuno inoltre richiamare la Risoluzione n. 70 del 13/04/07 dell'Agenzia delle Entrate nella quale si ritiene che il titolo di Massofisioterapista non è riconducibile a profili professionali sanitari e pertanto alle prestazioni da essi rese non può essere applicato il regime di esenzione dell' IVA.

Un'altra questione è sorta a seguito della nota del Ministro della Salute del 22/01/2010 nella quale si afferma che il Massofisioterapista può svolgere la propria attività in regime libero professionale o in regime di dipendenza presso strutture non appartenenti al servizio sanitario regionale.

Si rimane in attesa del giudizio di appello pendente avverso alla sentenza del TAR, avanti al Consiglio di Stato, e dei vari ricorsi amministrativi per risolvere i problemi in atto.

- **NOTA PER L'EQUIVALENZA DEL TITOLO PER LE PROFESSIONI SANITARIE**

Le Professioni Sanitarie sono unicamente quelle definite dal DLGS 502/92 e cioè quelle professioni conseguite dopo un percorso universitario (legge n.43 del 2006) o quelle che hanno consentito di svolgere la professione prima della legge 42/99. Potrà essere riconosciuta l'equivalenza dei titoli universitari secondo l'accordo Stato-Regione del 16 Dicembre 2004 Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2004 (equivalenza ai soli fini dell'esercizio professionale sia subordinato che autonomo) ai

titoli conseguiti entro l'entrata in vigore della Legge 26.02.99 n.42 presentando alla Regione la richiesta.

Procedimento in via di approvazione:

ai fini dell'avviamento dell'istruttoria, le Regioni verificheranno i corsi di formazione a cui si fa riferimento, regolarmente autorizzati o svolti sul proprio territorio.

La Regione dovrà comunque predisporre i moduli allegati all'accordo e trasmetterli al Ministero.

Il Ministero convocherà una conferenza dei servizi alla quale parteciperanno:

- un Rappresentante della Regione che ha avviato l'Istruttoria;
- un Rappresentante del Ministero della Salute;
- un Rappresentante del Ministero dell'Istruzione;
- n.3 Rappresentanti Regionali

Inoltre sarà ascoltato un rappresentante dell'Ordine o delle Associazioni maggiormente rappresentative

La richiesta sarà valutata secondo i seguenti parametri:

PUNTI	DURATA DELLA FORMAZIONE
10	3 anni, ovvero almeno 2250 ore
8	2 anni, ovvero almeno 1500 ore
6	1 anno, ovvero almeno 750 ore

PUNTI	ESPERIENZA LAVORATIVA
10	20 anni o più
0,5	Per ogni anno di esperienza al di sotto dei 20 anni

Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è riconosciuto equivalente.

Qualora il punteggio sia inferiore a 12, ma superiore a 6, si rimanda all'effettuazione di un percorso formativo.

A seguito della positiva istruttoria, il Ministero della Salute rilascia al singolo interessato il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari valido su tutto il territorio nazionale ed ai soli fini dell'esercizio professionale.

Bergamo, 15 novembre 2010

*A cura del prof. Gianfranco Bresciani , m. del Direttivo dell'AIM Lombardia (associazione nazionale massoterapisti) consigliere ,responsabile della formazione e coordinamento scuole
m. del Direttivo ANINSEI Lombardia , responsabile formazione Regione Lombardia.*